

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 12/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 59 DEL 27 MARZO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ATTO PUBBLICO

***Cassazione, ordinanza, 17 marzo 2026, n. 5990, sez. III civile**

Efficacia probatoria

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico riguarda solo i fatti avvenuti davanti al notaio e non la verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, e non può, tra l'altro, riguardare l'effettiva inesistenza di rapporti agrari in corso, i quali richiedono un accertamento di fatto rimesso ai giudici di merito.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Consiglio di Stato, sentenza, 19 marzo 2026, n. 2351, sez. IV**

Obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche

L'orientamento relativo alla natura reale delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche può essere riferito anche ad obblighi diversi da quelli strettamente attinenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in ragione della specifica natura delle convenzioni, finalizzate non solo alla realizzazione di interessi privati, ma soprattutto all'interesse pubblico al corretto assetto del territorio.

Cassazione, sentenza, 26 dicembre 2025, n. 34153, sez. I civile

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto pubblico - Annullamento del bando di gara - Caducazione automatica del contratto a valle - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" aveva fatto derivare automaticamente la nullità della successiva convenzione, avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato).

DIRITTI REALI

Cassazione, sentenza, 10 febbraio 2026, n. 2919, sez. II civile

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Sentenza costitutiva di un diritto reale - Inadempimento - Rimedi - Individuazione - Fattispecie.

In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).

ESECUZIONE FORZATA

Cassazione, ordinanza, 3 novembre 2025, n. 28984, sez. I

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVALA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris".

Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

***Cassazione, sentenza, 20 marzo 2026, n. 6651, sez. I civile**

Occupazione illegittima - prescrizione del diritto al risarcimento

L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di

esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

PROFESSIONI

Cassazione, ordinanza, 3 novembre 2025, n. 28979, sez. L

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cancellazione retroattiva dalla CNPAF per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Fondamento.

L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

Cassazione, ordinanza, 16 dicembre 2025, n. 32824, Sez. Unite civili

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Decorrenza - Illecito permanente consistente nell'utilizzo di un documento falso - Individuazione - Accertamento della falsità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale ex art. 221 c.p.c., bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura).

SOCIETÀ

Cassazione, sentenza, 30 dicembre 2025, n. 34881, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Amministratore giudiziario - Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale - Legittimazione - Fondamento - Assemblea - Competenza - Esclusione

L'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art. 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

Cassazione, sentenza, 26 dicembre 2025, n. 34153, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE Adempimento di obbligazione sociale - Configurabilità - Inadempimento - Conseguenze - Irrogazione della sanzione all'uopo prevista dall'atto costitutivo - Necessità.

In tema di adempimento di obbligazioni sociali, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di società per azioni di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro che si pongono in posizione servente e meramente eventuale del rapporto sociale; ne consegue che, in caso di inadempimento, vanno irrogate, ai sensi dell'art. 2345 c.c., le sanzioni espressamente stabilite dall'atto costitutivo, dovendo escludersi che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista.

SUCCESSIONI

***Cassazione, ordinanza, 21 marzo 2026, n. 6803, sez. V civile**

Rinuncia all'eredità - revoca

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all'eredità esclude l'ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinuncia stessa.

Il chiamato all'eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può comunque successivamente accettarla, in forza dell'originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che si verifica nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 19 marzo 2026, n. 6612, sez. V**

Imposta sulle donazioni- Patto di famiglia- Liquidazione in favore del legittimario non assegnatario - Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990

Può ribadirsi anche qui (v. sentenza n. 29506/2020, confermata con l'ordinanza n. 19561/2022, alle cui argomentazioni, che il Collegio pienamente condivide, è sufficiente effettuare un mero richiamo per assoluta identità di *ratio* della fattispecie odierna) che: 1) il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari; 2) in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio; 3) l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.

In virtù dell'approdo interpretativo cui è giunta da ultimo la giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che, nel quadro complessivo della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione a favore di altri soggetti individualmente determinati, rilevano, ai fini fiscali, come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal *de cuius* o dal donante, in tal modo applicando

l'imposta prendendo come riferimento l'effettivo passaggio di ricchezza che, nei confronti dell'erede/legatario e del donatario, è dunque ridimensionato, a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario, e che l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, cit. riguarda esclusivamente la donazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali e non le cd. "attribuzioni compensative".

Nel caso di specie, la CTR, con riguardo alla liquidazione della somma di denaro, operata, nel patto di famiglia, dal beneficiario del trasferimento dell'azienda agricola, figlio del disponente, in favore della legittimaria - anch'ella figlia del disponente ma non assegnataria di alcuna quota di tale azienda -, pur avendo correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, cit., ha poi erroneamente ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, tenendo in considerazione l'aliquota e la franchigia corrispondenti non al rapporto padre-figlia (4 %), ma a quello fratello-sorella (6 %).

*** Cassazione, ordinanza 19 marzo 2026, n. 6614, sez. V**

Art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (vigente razione temporis) - Donazione nuda proprietà di quote di S.r.l.- Riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili- Controllo di diritto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. - Esclusione

Va affermato il seguente principio di diritto: in tema di agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 vigente *ratione temporis*, la donazione della nuda proprietà di quote di Srl con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all'usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione.

La CTR ha allora correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990 per mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c.

*** Cassazione, ordinanza 19 marzo 2026, n. 6619, sez. V**

Art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990- Esclusione d'imposta- Condizioni- Non necessità di esplicita richiesta di applicazione- Non necessità della dichiarazione di collegamento nell'atto di compravendita

Può ritenersi che l'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si configuri quale esclusione d'imposta, in quanto trattasi di norma con cui il legislatore- perseguendo l'obiettivo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su una fattispecie imponibile che, sebbene composta da due distinti negozi, è manifestazione di un'unica capacità contributiva; in tal senso cfr. Cass. n. 11831/2022 - ha circoscritto l'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e non introdotto una deroga alla regola generale di imponibilità delle liberalità.

Ne discende che la norma di esclusione opera direttamente senza rendere necessario l'intervento "attivo" del contribuente in quanto è già il legislatore che esclude, appunto, la rilevanza impositiva della fattispecie a prescindere dalle scelte operate dal contribuente, e, di conseguenza, per la disciplina di cui all'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 non è ravvisabile la necessità dell'esplicita richiesta di applicazione del precetto da parte del contribuente, il quale, a tal fine, non può conseguentemente essere considerato onerato del farne espressa dichiarazione in atto, che è invece obbligatoria quando il privato sia chiamato dal legislatore a scegliere un regime impositivo più favorevole rispetto a quello ordinario, come avviene, in generale, per le ipotesi di esenzione o di agevolazione d'imposta (cfr. Cass. n. 2777/2016). Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'esclusione di cui all'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda

assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova, mentre la dichiarazione di tale collegamento nell'atto di compravendita dell'immobile o dell'azienda, oltre a mal conciliarsi con la natura e la *ratio* dell'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, àncora l'applicazione dell'esclusione d'imposta in questione ad un requisito di carattere meramente formale, non richiesto dal legislatore e che, peraltro, non è comunque idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza del collegamento richiesto dalla norma (cfr. Cass. n. 17424/23 a cui il Collegio intende dare continuità). L'art. 1 comma 4 bis cit. pone quale condizione per l'irrilevanza impositiva della liberalità indiretta che il trasferimento sconti l'Iva oppure l'imposta proporzionale di registro, non che il contribuente dichiari la finalità donativa. Si può dunque sostenere che l'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 abbia proprio la funzione di impedire che nei casi in esso contemplati trovi applicazione il principio generale per cui le liberalità indirette debbono ritenersi esclusivamente soggette all'imposta di donazione, stabilendo al contempo che agli stessi debba applicarsi esclusivamente il regime fiscale relativo al "negozio-mezzo" (cfr. Cass. n. 11831/2022).

Nella fattispecie in esame, i giudici regionali si sono soffermati esclusivamente sulla gratuità dell'atto sottoposto ad imposizione, negando che fosse stata versata l'IVA sull'operazione di cessione immobiliare intervenuta tra le due compagini societarie. Ma, al contrario di quanto statuito nella sentenza gravata, il versamento dell'Iva si è realizzato mediante il meccanismo del reverse charge. Ne consegue che la pretesa impositiva avente ad oggetto l'imposta di donazione configura una duplicazione di imposta poiché non tiene conto erroneamente del versamento dell'Iva mediante il regime del reverse charge.